

## LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (9<sup>a</sup> parte)

Informativa n. 47

23 settembre 2021

Si conclude l'analisi dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 25 giugno 2021, n. 7**.

Nella presente Informativa, in particolare, sono illustrate le indicazioni fornite in merito ai crediti di imposta che trovano collocazione nel **quadro G** del Mod. 730/2021. La Circolare annuale recepisce, infatti, le **novità** introdotte con riguardo ai **crediti d'imposta** riconosciuti a fronte di:

- riacquisto della prima casa;
- canoni di locazione venuti a scadenza e non percepiti;
- imposte versate all'estero divenute definitive;
- erogazioni liberali a favore della cultura ("*Art bonus*");
- monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

### CREDITO D'IMPOSTA PER RIAQUISTO DELLA "PRIMA CASA"

Come noto, il credito di imposta per **riacquisto della "prima casa"** spetta anche al contribuente che, possessore di un'abitazione acquistata con le agevolazioni, **acquista** a titolo gratuito o oneroso **un'altra abitazione** con i benefici "prima casa", provvedendo a **rivendere** entro un anno la **casa pre-posseduta**.

La Circolare n. 7/2021 ricorda che l'art. 24, D.L. n. 23/2020, ha disposto la **sospensione**, per il periodo **23 febbraio 2020 - 31 dicembre 2021** dei **termini** per effettuare gli **adempimenti** richiesti ai fini del mantenimento delle agevolazioni "prima casa" e del credito d'imposta per il **riacquisto della "prima casa"**.

Per il citato periodo è quindi sospeso il termine di un anno entro cui deve essere riacquistata l'abitazione per il riconoscimento del credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta sul precedente acquisto.

I termini sospesi inizieranno o riprenderanno **dal 1° gennaio 2022**.

### TRASFERIMENTO DI IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE

La Circolare n. 7/2021 chiarisce che l'agevolazione si applica anche al **trasferimento di un immobile in corso di costruzione**, che presenti le caratteristiche dell'**abitazione "non di lusso"** e sia strutturalmente **concepito per uso abitativo**; non è richiesto che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell'acquisto (Circolare n. 28/2005, che richiama la Sentenza della Corte di Cassazione 10 settembre 2004, n. 18300).

RIPRODUZIONE VIETATA



L'Agenzia ritiene tuttavia che in questo caso la **verifica della sussistenza dei requisiti** che danno diritto all'agevolazione **non può essere differita sine die**. Pertanto, il contribuente, per conservare l'agevolazione, deve **dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto**.

In questo caso **non agisce la sospensione dei termini** disposta dall'art. 24, D.L. n. 23/2020, sopra illustrata.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche nell'ipotesi di acquisto di un nuovo immobile, qualora l'immobile precedentemente acquistato con i benefici "prima casa" **non possa essere più utilizzato** per finalità abitative, a causa del verificarsi di **eventi sismici** che hanno comportato la **dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti**.

Se dopo il nuovo acquisto l'immobile precedentemente posseduto **ritorna agibile**, il contribuente **non decade dal beneficio** in esame.

## CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

La Circolare n. 7/2021 recepisce anche le novità normative intervenute sulla disciplina **dei canoni di locazione** venuti **a scadenza e non percepiti**.

Con le modifiche apportate all'articolo 26, TUIR, ad opera del D.L. n. 34/2019 e successivamente del D.L. n. 41/2021, è ora previsto che il locatore di **immobili ad uso abitativo**:

- **non assoggetta a tassazione i canoni di locazione non percepiti dal 1° gennaio 2020** purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall'**intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**; in tal caso deve assoggettare a tassazione la rendita catastale rivalutata;
- **recupera mediante credito d'imposta**, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, **la maggiore imposta versata per i canoni di locazione assoggettati a tassazione negli anni precedenti**.

La documentazione da controllare in sede di dichiarazione dei redditi è ora rappresentata quindi:

- dall'**intimazione di sfratto** per morosità o ingiunzione di pagamento;
- dalla **sentenza passata in giudicato** di convalida di sfratto per morosità, ai fini del credito d'imposta;
- dalle **dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti** dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi.

## CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai **contribuenti fiscalmente residenti in Italia** che hanno **percepito redditi** (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state **pagate imposte divenute definitive**:

- a partire dal 2020 e
- fino al termine di presentazione del Mod. 730/2021,

**indipendentemente dall'anno** in cui tali **redditi** sono stati **percepiti**, è riconosciuto un credito d'imposta.



La Circolare n. 7/2021 precisa che si considerano **pagate a titolo definitivo le imposte** che non possono essere più rimborsate. Sono quindi **escluse** le imposte

- **pagate in acconto o in via provvisoria;**
- **per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.**

## CREDITO D'IMPOSTA PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

I contribuenti colpiti dal **sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009**, fruiscono di un credito d'imposta per:

- la **ricostruzione/riparazione** dell'immobile **abitazione "principale"**, distrutto, dichiarato inagibile o danneggiato oppure per **l'acquisto di una nuova abitazione** equivalente a quella distrutta (rigo G5);
- la ricostruzione/riparazione di **immobili diversi** da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di **immobili ad uso non abitativo** distrutti o danneggiati.



*In merito a detto credito di imposta, la Circolare n. 7/2021 specifica che:*

- **il contributo per la ricostruzione/riparazione degli immobili non spetta per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;**
- **se il contributo è stato concesso per la ricostruzione dell'immobile distrutto adibito ad abitazione principale, l'intervento di ricostruzione deve essere realizzato necessariamente nell'ambito dello stesso comune.**

## CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART BONUS)

La Circolare n. 7/2021 fornisce indicazioni utili anche in relazione al cd. **"Art bonus"**, ovvero il credito d'imposta previsto, a regime, dall'art. 1, D.L. n. 83/2014, per le **erogazioni liberali** in denaro per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di **beni culturali pubblici**;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della **cultura** di appartenenza pubblica, delle **fondazioni lirico-sinfoniche** e dei **teatri di tradizione**, delle istituzioni **concertistico-orchestrale**, dei **teatri nazionali**, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei **festival**, delle imprese e dei centri di **produzione teatrale** e di **danza**, nonché dei **circuiti di distribuzione**.



*La Circolare n. 7/2021 precisa che nella nozione di "circuiti di distribuzione" vanno ricompresi gli organismi senza scopo di lucro che, nella regione ove hanno la sede legale "...svolgano attività di **distribuzione, promozione e formazione** del pubblico, in idonei spazi, anche di **musica popolare contemporanea di qualità**, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente";*

- realizzazione di **nuove strutture**, restauro e potenziamento di quelle **esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente **attività nello spettacolo**;
- realizzazione di interventi di **restauro, protezione e manutenzione** di **beni culturali pubblici** qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.



*La Circolare n. 7/2021 precisa che sono **escluse** dall'art bonus le erogazioni finalizzate al **recupero strutturale ed artistico** di un **bene** che **non presenta le caratteristiche** per essere considerato come un **"bene culturale pubblico"**.*

## CARATTERISTICHE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

La Circolare n. 7/2021 precisa che le erogazioni liberali possono fruire dell'art bonus a condizione che:

- **non sussistano** forme di **controprestazione o riconoscimenti** di natura economica incompatibili con la natura di liberalità e
- **non siano finalizzate ad un generico sostegno** dell'attività del soggetto beneficiario.

RIPRODUZIONE VIETATA

## NUOVI SOGGETTI DESTINATARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI ART BONUS

L'art. 183, comma 9, D.L. n. 34/2020 ha esteso la possibilità di ricevere erogazioni liberali da parte di privati, agevolabili ai fini dell'art bonus, anche ai **complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti**.

La Circolare n. 7/2021 precisa che per le **società concertistiche e corali** sono va fatto riferimento all'art. 23, comma 1, D.M. 27 luglio 2017, che riconosce il contributo a valere sul FUS per la programmazione di attività concertistiche e corali (art. 32, Legge 14 agosto 1967, n. 800) agli organismi che organizzino in Italia almeno **15 concerti nell'anno**.

## RINUNCIA AL VOUCHER PER LO SPETTACOLO ANNULLATO

Come chiarito dalla Risoluzione 15 luglio 2020 n. 40, la **rinuncia** da parte dell'acquirente al **voucher** sostitutivo del rimborso del biglietto per **spettacoli annullati** da parte delle **fondazioni lirico-sinfoniche** e dai **teatri di tradizione**, configura un'erogazione liberale agevolabile ai fini dell'art bonus.

Per detta rinuncia deve essere stata **emessa apposita attestazione** che riconosca e individui, nell'importo e nella causale, l'erogazione liberale.

## CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITÀ

L'articolo 44, comma 1-septies, D. L. n. 34/2020 ha introdotto un **credito d'imposta** a favore delle persone fisiche che **dal 1° agosto al 31 dicembre 2020** hanno

- acquistato un **veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km**, e contestualmente
- consegnano per la **rottamazione** un secondo **veicolo di categoria M1**.

Il credito d'imposta riconosciuto, di **importo pari a € 750,00** e utilizzabile **entro tre anni**, è finalizzato all'acquisto di:

- monopattini elettrici;
- biciclette elettriche o muscolari;
- abbonamenti al trasporto pubblico;
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.



*Le **disposizioni attuative** sono individuate con apposito **Decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, **non ancora emanato**.*